



Ufficio Tributario

Roma, lì 04 gennaio 2023

**Alle Associazioni Regionali e  
Provinciali CONFESERCENTI**

**All'attenzione dei  
Responsabili fiscali**

**Loro Sedi**

### **Le principali misure fiscali e societarie oggetto di legiferazione di fine anno**

Con la presente si illustrano brevemente le principali misure fiscali e societarie previste da:

- La Legge n. 197/2022 (c.d. “Legge di bilancio 2023”) pubblicata nella G.U. n. 303 del 29/12/2022 e recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (il provvedimento è composto da un unico articolo, suddiviso in 903 commi);
- Il D.L. n. 198/2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) pubblicato nella G.U. n. 303 del 29/12/2022 e recante: “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”. Al riguardo, si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni;

---

## LEGGE DI BILANCIO 2023

---

### MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE E CARBURANTI

➤ **Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale** (commi da 2 a 9)

È prevista **l'estensione per il primo trimestre 2023** del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, revisionando in aumento le aliquote di credito riconosciute come segue:

- **45%** (in luogo del 40% precedente) per le imprese energivore;
- **35%** (in luogo del 30% precedente) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- **45%** (in luogo del 40% precedente) per le imprese gasivore;
- **45%** (in luogo del 40% precedente) per le imprese non gasivore.

Al riguardo, è previsto inoltre che i **crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.**

➤ **Ulteriori misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche** (commi da 11 a 16 e 24)

Sul tema in questione, per il **primo trimestre 2023**, è inoltre disposto quanto segue:

- l'annullamento degli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- la conferma dell'applicazione dell'aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali ed estensione della stessa aliquota per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento. Al riguardo è rimandata ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'attuazione della disposizione in questione;
- la programmazione di un intervento dell'ARERA al fine di mitigare gli oneri generali di sistema sul gas, contenendo quindi gli effetti degli aumenti dei relativi prezzi;
- l'istituzione di due fondi con dotazione 2023, rispettivamente, di 220 e di 400 milioni di euro, destinati in parte al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

### MISURE DI CARATTERE FISCALE

➤ **Disposizioni in materia di regime forfetario** (comma 54)

È disposto **l'innalzamento a 85mila euro del limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel c.d. "regime forfetario"** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Al riguardo, rispetto alle precedenti disposizioni sul tema, è stata introdotta una nuova disposizione che prevede la fuoriuscita immediata dal regime agevolato, con i relativi effetti, nel caso si superino nell'anno i 100mila euro di ricavi o compensi.

Pertanto, stante quanto scritto, si fuoriesce dal regime forfettario:

- dall'anno successivo al superamento della soglia di ricavi o compensi nel caso in cui gli stessi non superino l'importo di 100.000 euro;
- nell'anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia qualora i ricavi o compensi eccedano i 100.000 euro.

➤ **Disposizioni in materia di flat tax incrementale** (commi da 55 a 57)

È introdotto **per il solo anno 2023** un ulteriore **meccanismo di tassazione “a mannaia”**, riservato alle partite IVA persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario definito “flat tax incrementale”.

La disciplina permette di assoggettare ad **un'imposta sostitutiva del 15%**, una base imponibile, fino a un massimo di 40mila euro, derivante dalla differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e il maggior reddito dichiarato in uno dei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5%.

Esemplificando, ipotizziamo che:

- X sia la base imponibile da calcolare;
- Y sia la differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e il maggior reddito dichiarato in uno dei tre anni precedenti (per semplicità prendiamo come maggior reddito dichiarato di riferimento quello conseguito nel 2021);

il calcolo sarà il seguente:  $X = Y - 5\% \text{ di } Y$ .

Tale disposizione è stata introdotta dal Legislatore con l'obiettivo di premiare gli incrementi di reddito conseguiti nell'anno.

➤ **Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande** (comma 63)

La disposizione in questione prevede che le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. “**mance**”) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, acquisite anche tramite Pos, dal datore di lavoro e da questi riversate ai destinatari, vengono qualificate come **redditi da lavoro dipendente e tassate con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%**.

➤ **Riduzione della tassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti** (comma 63)

La disposizione prevede **per il solo anno 2023**, la **riduzione al 5%** (rispetto al 10%) **dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato** o di partecipazione agli utili d'impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di redditi non superiori a 80mila euro nell'anno 2022.

➤ **Disposizioni in materia di aliquote di ammortamento degli immobili per le attività di commercio al dettaglio** (commi da 65 a 69)

La disposizione in questione, con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro, prevede che le imprese che esercitano le attività di commercio al dettaglio individuate dai seguenti codici ATECO:

- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati);

possono beneficiare di una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali (**il relativo coefficiente passa dal 3% al 6%**).

Al riguardo, inoltre è previsto che:

- potranno usufruire dell'agevolazione in questione anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle predette attività indicate, a determinate condizioni;
- le disposizioni attuative della norma sono demandata ad un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 02 marzo 2023.

➤ **Disposizioni in materia di IVA sui prodotti per l'infanzia, la protezione dell'igiene femminile e sul pellet** (commi 72 e 73)

Al riguardo è previsto quanto segue:

- Sono assoggettati all'**aliquota IVA del 5%** i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile non compostabili, latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto, pannolini, seggiolini per gli autoveicoli, etc.;
- Transitoriamente e solo per **l'anno 2023** il **pellet è assoggettato all'aliquota IVA del 10%**.

➤ **Disposizioni in materia di assegnazione e cessione agevolata ai soci e trasformazione agevolata** (commi da 100 a 105)

Per le società è introdotta nuovamente la **possibilità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci i beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività.**

Al riguardo:

- per poter beneficiare dell'agevolazione occorre **risultare socio al 30 settembre 2022** o che l'iscrizione nel libro soci avvenga entro il 31 gennaio 2023 in forza di un titolo avente data anteriore al 1° ottobre 2022.
- per l'operazione, che va effettuata **entro il 30 settembre 2023**, occorre versare un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza (del 10,5% per le società non operative), con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale;
- la predetta imposta sostitutiva deve essere versata in due rate (il 60% entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023) -

**Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.**

➤ **Disposizioni in materia Estromissione dei beni dell'impresa individuale** (comma 106)

La disposizione è volta a introdurre nuovamente la disciplina relativa all'estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell'impresa.

La norma al riguardo prevede che possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore a fronte del pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'8%** (60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da calcolare sulla differenza tra il valore normale (o catastale) del bene e il valore fiscalmente riconosciuto.

Si evidenzia che:

- l'estromissione riguarda i **beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022**;
- l'operazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023.

➤ **Disposizioni in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni** (commi da 107 a 109)

È prevista nuovamente la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni a fronte del pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva che, a differenza di quanto precedentemente previsto sul tema, **è incrementata al 16%** (rispetto al 14%).

Al riguardo si evidenzia che:

- la predetta imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo;

- l'imposta sostitutiva va applicata sul **valore certificato da un'apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro il termine di versamento della stessa** (15 novembre 2023);
- i **beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023** e tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

➤ **Disposizioni in materia di accise sui tabacchi e prodotti da fumo** (comma 122)

La disposizione introduce delle revisioni in aumento sull'accisa sui tabacchi lavorati con conseguente aumento del prezzo dei pacchetti delle sigarette e del tabacco utilizzato per arrotolare sigarette. Al riguardo si evidenzia che:

- è rimodulato il già previsto aumento dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione;
- è ridotta l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche.

➤ **Disposizioni in materia di presidio preventivo connesso all'operatività delle partite Iva** (commi da 148 a 150)

La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi, implementi le proprie analisi e i propri strumenti rafforzando i presidi preventivi già esistenti per il rilascio delle nuove partite IVA. Al riguardo, al verificarsi di alcune contingenze, si prevede l'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria di un provvedimento straordinario di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale. Inoltre, in taluni casi, è previsto che per riaprire la partita IVA, lo stesso debba presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l'importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d'ufficio.

➤ **Nuovi adempimenti in riferimento alle vendite tramite piattaforme digitali** (comma 151)

La disposizione è volta ad introdurre un nuovo adempimento per i soggetti IVA che facilitano le vendite di determinati beni tramite una piattaforma digitale.

In particolare, i predetti soggetti dovranno comunicare i dati sui fornitori e delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi e saranno individuati puntualmente con un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

➤ **Novità in materia di regime sanzionatorio reverse charge** (comma 152)

La disposizione è volta a introdurre in materia di reverse charge una previsione secondo la quale qualora il cessionario o committente sia consapevole dell'intento fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità previsto dalla norma e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta.

**MISURE IN MATERIA “PACE FISCALE” E “DEFINIZIONI AGEVOLATE”**

<b>Misura</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Definizione agevolata degli avvisi bonari</b> (commi da 153 a 159)	<p>La definizione agevolata è riservata ai <b><u>debiti risultanti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti da controllo automatico con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021</u></b>, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.</p> <p>I predetti importi potranno essere “definiti” con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ delle imposte e dei contributi previdenziali;</li><li>○ degli interessi e delle somme aggiuntive;</li><li>○ delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).</li></ul> <p>Gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.</p> <p>Le stesse regole valgono anche per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.</p>
<b>Regolarizzazione irregolarità formali</b> (commi da 166 a 173)	<p>La disposizione è volta a introdurre la possibilità di sanare le irregolarità formali, a condizione che non rilevino sulla determinazione delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, se commesse fino al 31 ottobre 2022 e a condizione che non siano state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.</p> <p>È previsto che la regolarizzazione avvenga mediante la rimozione delle predette irregolarità e il contestuale versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni.</p> <p>Il versamento della somma può essere eseguito in due rate di pari importo: la prima da versare entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.</p>
<b>Ravvedimento delle violazioni tributarie</b> (commi da 174 a 178)	<p>In deroga alla disciplina ordinaria sul ravvedimento operoso, la disposizione in questione prevede che per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti è possibile procedere alla regolarizzazione mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle <b><u>sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile</u></b>.</p> <p>La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l'intero debito ovvero la prima rata.</p> <p>La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate e il predetto versamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in otto rate.</p>
<b>Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b> (commi da 179 a 185)	<p>Con riferimento agli atti accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi della definizione agevolata usufruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della</p>

	<p>misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo</p>
<p><b>Definizione agevolata delle controversie tributarie</b> (commi da 186 a 205)</p>	<p>La disposizione introduce una procedura che consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che risultano pendenti al 1° gennaio 2023.</p> <p>Il contribuente dovrà presentare un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e dovrà effettuare il pagamento di una somma pari al valore della controversia (questo valore varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio).</p> <p>Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali, qualora l’importo da versare superi i mille euro.</p>
<p><b>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</b> (commi da 206 a 212)</p>	<p>In alternativa alla predetta definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023 è possibile definire con un accordo conciliativo le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.</p> <p>All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali oneri accessori.</p>
<p><b>Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione</b> (commi da 213 a 218)</p>	<p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la disposizione prevede la possibilità di aderire entro il 30 giugno 2023 ad una “rinuncia agevolata” alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.</p> <p>La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte e anche in questo caso le sanzioni applicate sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.</p>
<p><b>Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi</b> (commi da 219 a 221)</p>	<p>La disposizione introduce la possibilità di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e conciliazioni giudiziali).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in un’unica rata di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, corrispondendo la sola imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p><b>Stralcio dei carichi fino a mille euro</b> (commi da 222 a 230)</p>	<p>La misura prevede <b><u>l’annullamento automatico entro il 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo risultanti al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015</u></b> (sono inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate).</p> <p>Se il ruolo è formato da enti diversi, l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi.</p> <p>Con riferimento alle sanzioni amministrative (ad esempio le multe per infrazioni stradali) diverse, quindi, da quelle per violazioni tributarie/contributive lo stralcio riguarda i soli interessi.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023.</p>



<p><b>Rottamazione quater</b> (commi da 231 a 252)</p>	<p><b><u>La disposizione introduca una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, cancellando sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali.</u></b></p> <p>Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate.</p> <p>L'adesione alla definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall'agente della riscossione.</p> <p>Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che risulta possibile fruirne del beneficio anche con riferimento ai debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale.</p>
--	--

## ALTRE MISURE DI CARATTERE FISCALE E SOCIETARIO

### SISTEMI DI PAGAMENTO

- **Disposizioni in merito al limite all'utilizzo del contante** (comma 384)

**A decorrere dal 1° gennaio 2023, la disposizione è volta a innalzare a 5mila euro limite di utilizzo del contante** oltre il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

- **Disposizioni in merito ai costi delle transazioni elettroniche** (commi da 385 a 388)

La disposizione è volta a prevedere l'istituzione di un tavolo permanente fra le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con POS e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento al fine di regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni e quindi di abbassare i costi delle c.d. "micro-operazioni" fino ad esempio 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro. Al riguardo è specificato che qualora il tavolo non definisca un livello equo o non vengano rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, ad un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni derivanti dalle c.d. "micro-operazioni" che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell'incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a 400mila euro.

## BONUS EDILIZI

➤ **Disposizioni in materia di “Bonus mobili”** (comma 277)

**Per l'anno 2023, la disposizione è volta a incrementare a 8mila euro l'importo massimo di spesa** su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

➤ **Disposizioni in materia di “Bonus barriere architettoniche”**

La disposizione prevede la **proroga fino al 31 dicembre 2025** della detrazione Irpef del 75% riconosciuta per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, è specificato che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

➤ **Disposizioni in materia di superbonus al 110%** (commi 894 e 895)

Le disposizioni sul tema individuano una serie di **interventi rientranti nella disciplina del c.d. “superbonus” per i quali, nel rispetto di determinate condizioni, non si applica la diminuzione dal 110 al 90 %** prevista a partire dal 2023 dal D.L. Aiuti Quater.

In particolare, rientrano nelle suddette fattispecie:

- gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali:
  - la delibera assembleare che ha approvato i lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022, data che deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea;
  - la CILA è presentata entro il 31 dicembre 2022;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali l'approvazione dei lavori risulti adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (anche in questo caso la data della delibera deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea) e la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

## PROROGHE

➤ **Differimento delle c.d. “plastic tax” e “sugar tax”** (comma 64)

La disposizione è volta a prevedere la **proroga al 1° gennaio 2024** dell'entrata in vigore della dell'imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (**c.d. “plastic tax”**) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (**c.d. “sugar tax”**).

➤ **Bonus investimenti nel Mezzogiorno** (commi 265 e 266)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta in questione, di cui all'art. 1, c.98 della Legge n. 208/2015 introdotto a favore delle imprese che acquistano beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

➤ **Bonus investimenti nelle ZES del Mezzogiorno** (comma 267)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali di cui all'art. 5, c.2, del D.L. n.91/2017.

➤ **Bonus ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno** (commi 268 e 269)

La disposizione conferma per il 2023 il credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 185 della Legge n. 178/2020, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maggiorato rispetto all'aliquota nazionale, a favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

➤ **Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo** (commi 271 e 272)

La disposizione di fatto differisce al 30 novembre 2023 (rispetto al 31 ottobre 2023), il termine entro il quale è possibile avvalersi della procedura di riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

➤ **Credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese** (comma 395)

La disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 e a incrementare fino a 500mila euro l'importo massimo del bonus del 50% sulle spese di consulenza sostenute per la quotazione delle Pmi, ossia per la loro ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione europei.

➤ **Bonus investimenti 4.0** (comma 423)

Prorogato al 30 settembre 2023 il termine per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" prenotati entro il 31 dicembre 2022.

➤ **Disposizioni in materia di ZFU sisma Centro Italia** (commi da 746 a 748)

La disposizione proroga per un altro anno le esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap, IMU, contributi previdenziali e assistenziali, riconosciute alle imprese e ai professionisti con sede principale o unità locale all'interno della Zona franca istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e che conseguentemente hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel terzo quadrimestre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.

## TURISMO

➤ **Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza** (commi da 595 a 602)

Con riferimento alle imprese del comparto turistico, la disposizione è volta a prevedere il meccanismo per il recupero degli aiuti di Stato Covid-19 corrisposti in eccedenza alle

predette imprese rispetto alla misura consentita dal Quadro europeo “Temporary Framework”

In particolare, è previsto un meccanismo di restituzione volontaria da parte del soggetto beneficiario. In alternativa, qualora non si verifichi la restituzione spontanea l'eventuale eccedenza importo sarà sottratta dagli aiuti di Stato ricevuti dall'impresa successivamente; in assenza di nuovi aiuti o se gli importi non saranno capienti per garantire il completo recupero delle predette eccedenze, l'importo andrà effettivamente riversato.

La norma rimanda a un futuro Decreto Ministeriale le modalità attuative della presente disposizione.

➤ **Disposizioni in materia di imposta di soggiorno** (comma 787)

Nell'ambito della disciplina in questione, la disposizione è volta di fatto a modificare la norma secondo la quale i comuni capoluogo di provincia a forte vocazione turistica, ossia con presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, possono applicare il tributo fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno (ex art. 4, c.1-bis del D.lgs. n.23/2011). Al riguardo è specificato che per la corretta individuazione dei predetti comuni occorre far riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT sulle presenze medie registrate nel triennio precedente e che, per il triennio 2023-2025, va considerata la media delle presenze del triennio 2017-2019.

## ALTRE MISURE

➤ **Disposizioni in materia di correzione di errori contabili** (commi da 273 a 275)

La disposizione di fatto limita la disposizione introdotta all'art.8 del D.L. n. 73/2022 (c.d. “D.L. Semplificazioni”) **ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.**

Al riguardo, si ricorda che la misura introdotta dal D.L. Semplificazioni prevede che la correzione degli errori contabili nell'esercizio in cui la stessa venga effettuata in conformità ai principi contabili adottati abbia rilevanza fiscale, in modo da evitare la presentazione di una dichiarazione integrativa per l'annualità in cui si sarebbe dovuto contabilizzare il componente di reddito (c.d. “principio di derivazione forzata”).

➤ **Modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori** (comma 276)

La disposizione introdotta **amplia la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata.**

In particolare, la disposizione prevede che a partire dall'anno 2023 le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire del regime di contabilità semplificata sono **elevate a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi** (fino a oggi il limite era 400.000 euro) e **a 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività** (fino a oggi il limite era 700.000 euro).

➤ **Introduzione del bonus acquisto materiali e prodotti riciclati** (commi da 685 a 690)

Per gli anni 2023 e 2024 è istituito un credito d'imposta nella misura del 36% ed entro il limite di 20 mila euro per ciascun beneficiario a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati

con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.

Al riguardo si evidenzia che:

- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il tetto di spesa previsto della misura è pari a cinque milioni di euro annui;
- Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2023 saranno previste le disposizioni attuative della misura.

---

## D.L. MILLEPROROGHE

---

➤ **Proroghe in materia di dichiarazione IMU** (art. 3, c.1)

La disposizione prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione sull'Imposta municipale propria (IMU) relativa al periodo d'imposta 2021 sia **prorogato al 30 giugno 2023**.

➤ **Disposizioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari** (art. 3, c.2)

Prorogata per il 2023 la previsione secondo la quale per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è vietato emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

➤ **Disposizioni in materia di trasmissione dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria** (art. 3, c.3)

**Dal 1° gennaio 2024**, i soggetti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono all'obbligo di trasmissione **esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria**, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.